

LOTTO 2

Assicurazione della TUTELA LEGALE e PERITALE

COMUNE DI MARINEO

Corso dei Mille N° 127

90035 MARINEO (PA)

CODICE FISCALE 86000870823

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

PER LA

TUTELA LEGALE E PERITALE

**Definizioni Generali – Condizioni di Assicurazione – Norme operanti in caso di Sinistro
– Oggetto dell'Assicurazione – Massimale Assicurato – Norme che regolano
l'Assicurazione Tutela Legale e Peritale**

DEFINIZIONI GENERALI

ASSICURAZIONE	il Contratto di assicurazione
POLIZZA	il Documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE	Il Comune di Marineo, che stipula l'assicurazione
ASSICURATO	Il Comune di Marineo o, se diverso, il Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione
BROKER	La Viras International Insurance Broker S.p.A.
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO	il verificarsi della controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione
INDENNIZZO INDENNITA'	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro
SCOPERTO	l'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, resta ad esclusivo carico del Contraente
FRANCHIGIA	l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, resta a carico esclusivo del Contraente
LIMITE DI INDENNIZZO	La somma massima dovuta dalla Società
REATI	violazione di norme penali che si distinguono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene – detentive o pecuniarie – previste per essi dalla legge
DELITTO COLPOSO O PRETERINTENZIONALE	è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso senza volontà né intenzione di commettere alcun reato e dunque per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi.
DELITTO DOLOSO	è doloso qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali, in quanto intenzionale
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA	Ai fini del conteggio del premio: quanto al lordo anche delle ritenute previdenziali i dipendenti obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non soggetti all'assicurazione INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni

Elaborazione:



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La presente polizza n° è retta dalle condizioni tutte a stampa di cui al modello nonché dalle condizioni che seguono con la precisazione che, in caso di discordanza, prevarranno quelle più estensive e favorevoli all'Ente.

1 CALCOLO DEL PREMIO ANNUO

Il premio annuo lordo complessivo, è determinato dall'applicazione del:

- Tasso pro-mille imponibile del sulle retribuzioni lorde che ammontano ad Euro

con l'intesa che, successivamente alla data di scadenza e nei termini previsti dall'Art. 3 - Regolazione dei Premi, si procederà al calcolo del premio di regolazione sulla base delle variazioni intervenute come da atti e/o registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornirne copia a semplice richiesta della Società.

Il premio annuo anticipato, come sopra calcolato, è valido per ogni annualità di durata del contratto ed è considerato premio minimo comunque acquisito dalla Società.

(Non compilare)

2 DURATA DEL CONTRATTO - DECORRENZA DELLA COPERTURA - PAGAMENTO DEI PREMI - PERIODO DI MORA PER OGNI RATA

La presente assicurazione ha durata di anni uno con effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Alla scadenza contrattuale prevista la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, fatte salve eventuali previsioni di legge circa la possibilità di rinnovare il contratto a seguito di accordo tra le Parti.

E' facoltà dell'Ente Contraente richiedere alla Società, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga della presente assicurazione, ai fini del completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

In tal caso la regolazione avverrà con le modalità previste dall'Art. 3 che segue, successivamente al termine del periodo di proroga.

La prima rata di premio potrà essere pagata entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ferma restando l'operatività della copertura, che altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria dell'Ente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker, a mezzo raccomandata o telex o telefax.

Elaborazione:



3 | **REGOLAZIONE DEI PREMI – PERIODI DI MORA**

Per i premi che sono quantificati in base ad elementi di rischio variabili, come indicato nelle Condizioni di Garanzia, il Contraente è tenuto, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, a comunicare alla Società Delegataria i dati consuntivi, affinché la Società possa procedere all'emissione dell'appendice di regolazione premio, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate, rispettivamente dal Contraente o dalla Società, entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento del relativo documento, emesso dalla Società.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria dell'Ente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker, a mezzo raccomandata o telex o telefax.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate future viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

Il premio pagato anticipatamente in via provvisoria è da considerarsi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

4 | **COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)**

L'assicurazione può essere divisa per quote tra diverse Società, in caso di sinistro, la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che il Broker abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse anche con le Coassicuratrici come con la Delegataria.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici.

5 | **DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892 e 1893 CODICE CIVILE).

6 | **AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 CODICE CIVILE)

7 | **DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio (anche in pro rata temporis) o le rate di premio successive alla prima comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 CODICE CIVILE) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

8 | **VARIAZIONI DI RISCHIO - BUONA FEDE**

La mancata od inesatta od incompleta comunicazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempre che il Contraente non abbia agito con dolo.

La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non possa consentire l'assicurazione, essa ha diritto di recedere dal contratto, a parziale deroga dell'articolo 1898 del Codice Civile, con preavviso di 90 giorni.

Se la variazione implica diminuzione o cessazione del rischio, la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione.

Tutto quanto sopra vale espressamente agli effetti degli Artt. 1892, 1893, 1897 e 1898 del Codice Civile.

9 | **ALTRE ASSICURAZIONI**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'Art. 1910 C.C.

La Contraente ha l'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

10 | **FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto, con lettera raccomandata A/R, telex, fax o altro mezzo ritenuto idoneo.

11 | **GESTIONE DELLA POLIZZA**

Per tutta la durata del contratto, ivi comprese proroghe e/o rinnovi, le Parti convengono che:

- la gestione e l'assistenza nell'esecuzione della presente polizza, con esclusione della potestà contrattuale che resta di esclusiva competenza del Contraente, è affidata alla Viras International Insurance Broker S.p.A.;
- il pagamento dei premi sarà effettuato alla Viras International Insurance Broker S.p.A., che provvederà alla rendicontazione amministrativo – contabile alla/e Compagnia/e aggiudicataria/e e/o affidataria del servizio, in base agli accordi vigenti o stipulandi con la/e stessa/e e/o in base alla consuetudine di mercato;
- ai fini dell'Art. 1901 del Codice Civile, il pagamento dei premi effettuato alla Viras International Insurance Broker S.p.A. s'intenderà come ricevuto dalla Compagnia;

CAPITOLATO SPECIALE per l'**ASSICURAZIONE** per la Tutela Legale e Peritale per il "**Comune di Marineo**" - Polizza di Tutela Legale e Peritale

- nel rispetto del Codice delle Assicurazioni e coerentemente con i paragrafi che precedono, la Viras International Insurance Broker S.p.A. e la/e Compagnia/e e/o l'Agenzia, aggiudicataria/e e/o affidataria del servizio, si impegnano a sottoscrivere adeguata lettera di collaborazione;
- agli effetti dei termini temporali fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., nel nome e per conto del Contraente e/o Assicurato, agli Assicuratori, si intenderà come fatta dal Contraente e/o dall'Assicurato e viceversa;
- tutte le comunicazioni fra le Parti e le eventuali modifiche del contratto, debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto;
- la remunerazione della Viras International Insurance Broker S.p.A. è a carico degli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio e dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dagli Stessi alla propria rete di vendita;
- per tutto quanto previsto negli atti di gara l'intero complesso delle attività della Viras International Insurance Broker S.p.A. e la sua remunerazione non rappresentano un onere aggiuntivo al premio di polizza.

12	ONERI FISCALI
----	---------------

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

13	FORO COMPETENTE
----	-----------------

Foro competente, per qualsiasi controversia e per decidere circa l'esecuzione della presente polizza, si dichiara quello del luogo ove ha la sede il Contraente/Assicurato.

14	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
----	----------------------------

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

15	TRATTAMENTO DEI DATI
----	----------------------

Si rimanda a pagina 12 del presente Capitolato.

16	INTERAZIONE DI CLAUSOLE – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
----	---

A deroga di quanto previsto dalle Condizioni tutte di Assicurazione, si conviene fra le Parti che qualora Condizioni e/o Clausole di questa polizza prevedano esclusioni e/o limitazioni per alcuni rischi e/o eventi e/o circostanze e per tali rischi e/o eventi e/o circostanze così esclusi e/o limitati sia altrimenti prevista copertura in questa stessa polizza o in altra ad essa collegata, il sinistro si intenderà coperto con applicazione delle eventuali franchigie e/o limiti di capitale indennizzabile così come previsto dalla specifica Condizione e/o Clausola più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

17 DENUNCIA DI SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE, TECNICO E/O PERITO

L'Assicurato deve denunciare alla Società, o al Broker, direttamente o tramite l'ufficio competente dell'Ente, tempestivamente, qualsiasi sinistro.

In ogni caso deve, pena la decadenza del diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a Lui notificato entro 20 (venti) giorni dalla data della notifica stessa.

Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato ha diritto di indicare il Legale, il Tecnico e/o il Perito, al quale intende affidare l'incarico della propria tutela, segnalandone il nominativo alla Società che assumerà a proprio carico le spese relative.

In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato deve conferire il mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

18 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 90 giorni.

In tal caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente in base all'Art. 3 – Regolazione dei Premi.

19 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società si adopera per realizzare, con la Controparte, una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non fosse possibile, qualora l'azione dell'Assicurato presenti possibilità di successo e, comunque, in tutti i casi in cui sia necessaria la difesa in sede penale (per reati colposi), la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini e con le modalità previste all'Art. 17 che precede.

I ricorsi e le opposizioni alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada sono comunque sempre di esclusiva competenza della Società.

Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa l'ulteriore incarico ad altri Legali, sia che fungano in qualità di dominus che di domiciliatari, nello stesso grado di giudizio.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento, sia civile che penale, soltanto se l'impugnazione presenti possibilità di successo.

Pena la decadenza dal diritto al rimborso, l'Assicurato non può addivenire direttamente con la Controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, senza preventiva autorizzazione della Società.

La nomina di un eventuale Perito di parte è esclusiva competenza della Società.

La Società non è responsabile dell'operato di Legali e di Periti.

La Società non assume il rimborso di multe e/o ammende, nonché le pene pecuniarie inflitte dall'Autorità giudiziaria.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono limitate a due tentativi per sinistro.

20 MEZZI DI PROVA E DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa deve, pena la decadenza della garanzia:

- a) informare la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

CAPITOLATO SPECIALE per l'**ASSICURAZIONE** per la Tutela Legale e Peritale per il "**Comune di Marineo**" - Polizza di Tutela Legale e Peritale

- b) conferire delega al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo concreto e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

L'Assicurato è inoltre tenuto a regolarizzare i documenti necessari a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

21	ARBITRATO IRRITUALE
----	---------------------

Le Parti si obbligano a devolvere ad un Collegio arbitrale qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, la validità o l'esecuzione del presente contratto. Il Collegio sarà costituito da tre Arbitri di cui le Parti designeranno i primi due singolarmente ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il terzo componente il Collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove si svolgerà l'arbitrato.

Tale luogo è quello della Sede Legale dell'Ente Contraente.

Ciascuna delle Parti risponde delle spese del proprio Arbitro e della metà di quelle del terzo Arbitro.

La decisione del Collegio è inappellabile ed obbligatoria per le Parti, anche se uno degli Arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale.

22	RECUPERO DI SOMME
----	-------------------

Tutte le somme comunque liquidate, in caso di soccombenza della Controparte, a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese recuperate dall'Assicurato in sede giudiziale o concordate transattivamente spettano invece alla Società che le ha sostenute o anticipate.

23	ANTICIPO SPESE LEGALI / PERITALI
----	----------------------------------

La Società è tenuta a corrispondere, dietro semplice richiesta della Contraente e/o dell'Assicurato, ed entro 30 giorni dal ricevimento di detta richiesta, le spese legali e/o peritali, altresì in forma di fondo spese o anticipazione in genere, anche prima della definizione della controversia, a condizione che la Società intraveda la possibilità di successo.

L'anticipo delle spese di cui sopra non potrà, comunque, essere superiore a:

Euro 5.000,00 per Assicurato

con il limite di

Euro 10.000,00 per evento

Resta in ogni modo convenuto che la Società non è tenuta ad alcun anticipo per i casi di difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o gravemente colposi; in questi casi infatti la Società provvederà alla rifusione delle spese sostenute esclusivamente quando, conclusi con proscioglimento o archiviazione o assoluzione, le sentenze siano passate in giudicato.

24	OBBLIGHI DELLA SOCIETA' NELLA GESTIONE DEI SINISTRI - RENDICONTO
----	--

Con periodicità annuale la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di sessanta giorni antecedenti ogni scadenza annuale, i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Società offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La Società, inoltre, con periodicità annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

Elaborazione:



CAPITOLATO SPECIALE per l'**ASSICURAZIONE** per la Tutela Legale e Peritale per il "**Comune di Marineo**" - Polizza di Tutela Legale e Peritale

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (con indicazione delle motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante/Assicurato, indicazione della targa o del numero di telaio dell'Assicurato, del nominativo e data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad assumere in proprio, alle Condizioni e nel limite del massimale della presente Polizza, qualunque spesa giudiziale e/o di giustizia e/o stragiudiziale e/o peritale che l'Assicurato, o la Contraente per conto dell'Assicurato stesso, debba sostenere nella tutela dei propri diritti ed interessi, in caso di controversie relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni e nell'adempimento dei compiti d'ufficio per conto della Contraente.

Le garanzie prestate è operante per:

1. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale con mezzi della Contraente o di proprietà privata sempre che connessi con l'espletamento di servizi autorizzati. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o gravemente colposi conclusi con proscioglimento o archiviazione o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.
Esclusivamente in questi casi la Società provvede al rimborso delle spese sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
3. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni conseguenti ad inadempimento in materia fiscale, amministrativa, tributaria;
4. la difesa in procedimenti relativi a pretese risarcitorie derivanti da responsabilità di natura extracontrattuale in conseguenza di atti legittimi;
5. la difesa in procedimenti relativi a pretese risarcitorie, in conformità anche a quanto disposto da Leggi e/o Regolamenti vigenti, per danni di natura extracontrattuale cagionati a Terzi. Nel caso di esistenza di polizza RC, la garanzia sarà operante successivamente all'esaurimento del "massimale spese legali" previsto, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, dalla polizza di Responsabilità Civile esistente;
6. procedimenti relativi a pretese risarcitorie per danni di natura extracontrattuale subiti in conseguenza di fatti illeciti di Terzi.

La garanzia risponde anche:

- degli oneri per intervento dei Periti d'Ufficio (C.T.U.) o nominati dall'Assicurato;
- delle spese processuali, di giustizia e testimoniali;
- **delle spese liquidate a favore della Controparte nei casi di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società.**

La garanzia è altresì operante per fatti ed atti riconducibili agli adempimenti di cui ai disposti dei Decreti Legislativi n. 626/94, n. 494/96 e del Decreto Legge n. 196/03.

La garanzia è prestata per i sinistri che si verificano, per la prima volta, durante il periodo di validità della presente polizza, a condizione che gli atti o i fatti che li abbiano determinati siano stati posti in essere non oltre diciotto mesi antecedenti il periodo di validità della presente polizza e per i quali l'azione di tutela inizia nel medesimo periodo.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile la Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, ovvero di circostanze tali da impegnare le garanzie prestate dal presente contratto.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei sei mesi successivi alla cessazione della validità dell'Assicurazione, a condizione che gli atti o i fatti che li abbiano determinati siano stati posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa; per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero di sinistri stessi non potrà superare il massimale indicato in polizza.

Rivestono la qualifica di assicurato ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza:

Il Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario, i Dirigenti e tutti i Dipendenti (o facenti loro funzioni) dell'Assicurato/Contraente o chiunque abbia un rapporto di lavoro con il Contraente anche in regime di convenzione.

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia si farà riferimento agli atti o registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne copia a semplice richiesta della Società.

Elaborazione:



MASSIMALE ASSICURATO

Euro 30.000,00

per sinistro (anche in caso di corresponsabilità di più assicurati), senza limite per anno assicurativo.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE E PERITALE

25 | ESCLUSIONI

La garanzia prestata con la presente polizza non è valida:

- a) Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione ed impiego di sostanze radioattive;
- b) Per fatti non accidentali, relativi all'inquinamento dell'ambiente;
- c) Nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool o per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- d) Nei casi di guida di veicoli a motore se il conducente non è abilitato;
- e) Per le azioni legali dei Dipendenti dell'Ente Contraente contro la stessa aventi ad oggetto il CCNLL, cause di lavoro ecc.;
- f) Nei casi di conflitto con il Contraente;
- g) Per controversie nei confronti della Società;
- h) Per controversie tra Assicurati, salvo quelle in rapporto a fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e/o all'adempimento dei compiti d'ufficio quando uno degli Assicurati rivesta la qualifica di Terzi;
- i) Nei casi di dolo o colpa grave dell'Assicurato accertati giudizialmente in via definitiva.

Non è in ogni caso riconosciuto il pagamento di: multe, ammende e/o oneri fiscali.

26 | ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i sinistri che insorgono nel territorio dello Stato Italiano, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dell'Unione Europea, dell'Austria e della Svizzera.

CAPITOLATO SPECIALE per l'**ASSICURAZIONE** per la Tutela Legale e Peritale per il "**Comune di Marineo**" - Polizza di Tutela Legale e Peritale

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni seguenti articoli delle Norme di Assicurazione:

Art. – 2 Durata del Contratto – Decorrenza della Copertura - Pagamento dei Premi – periodo di mora per ogni rata

Art. – 3 Regolazione dei Premi – Periodi di Mora

Art. – 13 Foro competente

Art. – 14 Rinvio alle norme di legge

Art. – 18 Recesso in caso di sinistro

Art. – 25 Esclusioni

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Ai sensi del DL 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Elaborazione:



CAPITOLATO SPECIALE per l'**ASSICURAZIONE** per la Tutela Legale e Peritale per il "**Comune di Marineo**" - Polizza di Tutela Legale e Peritale

Assicurazione TUTELA LEGALE e PERITALE

SCHEDA DI OFFERTA

Retribuzioni	Tasso imponibile pro-mille	Tasso lordo pro-mille
Euro 1.860.000,00

Premio annuo complessivo
lordo in cifre

Euro ...

Premio annuo complessivo
lordo in lettere

Euro ...

Aliquota imposte applicate %

Nel caso in cui il rischio di cui alla presente Scheda di Offerta dovesse essere ripartito tra più Compagnie di Assicurazione per ognuna di esse dovrà essere riportato quanto segue.

Data e luogo di sottoscrizione

N. Partita IVA

Sede dell'Ufficio delle
Imposte Dirette competente territorialmente

Agenzia di pertinenza (codice e Ragione sociale)

Delegataria

Coassicuratrice

Quota assunta

%

Per accettazione

La Società
(Timbro e Firma)

Nel caso in cui l'offerta fosse sottoscritta dall'Agente, semprechè ne abbia i poteri, si potrà apporre il timbro dell'Agenzia purché vi sia riportata la ragione sociale della Compagnia.

Elaborazione:

